



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ARTE Genova

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

PARTE SPECIALE

Testo approvato dall'Amministratore Unico con Decreto n° 294 del 2/8/2024



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

TABELLA DELLE MODIFICHE

N° Revisione	Data	Note di modifica	
1	31.07.2015	Prima emissione, approvata con Decreto n. 29960	
2	14.06.2019	Seconda revisione, aggiornamento complessivo	
3	28.12.2022	Terza revisione, aggiornamento catalogo reati	
4	02.08.2024	Quarta revisione, aggiornamento catalogo reati	



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Sommario

1.	PREMESSA	4
2.	METODOLOGIA DI ANALISI E PESATURA DEI RISCHI	6
3.	SINTESI DEI RISULTATI	6
4.	ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO () 9
5.	ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	12
6.	ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	15
7.	ART 25 – CONCUSSIONE E CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTEF UTILITÀ	
8.	ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	25
9.	ART. 25-TER – REATI SOCIETARI	26
10.	ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORD DEMOCRATICO.	
11.	ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	33
12.	ART. 25 – QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	34
13.	ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO	36
14.	ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULL TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	
15.	ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.	39
16.	ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	44
17.	ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	47
18.	ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	50
19.	ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI	51
20.	REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)	57
21.	ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI	58
22.	ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA	59
23.	25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ()	60
24.	ART. 25 QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI	61
25.	ART. 25 SEXIESDECIES – CONTRABBANDO	63
26.	ART. 25 SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	64
27.	ART. 25 DUODEVICIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	66
28.	MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI	67



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

1. Premessa

La presente parte speciale del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal cosiddetto "catalogo 231" e la relativa valutazione dei rischi, nel contesto di ARTE Genova.

Tale parte speciale, rispetto alla revisione precedente, è aggiornata a seguito della pubblicazione delle seguenti disposizioni legislative:

- Legge 22 gennaio 2024, n. 6 Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, che modifica il reato di cui all'art. 518-duodecies del codice penale, previsto all'art. 25-septiesdecies del Decreto;
- Legge n. 137/2023 che:
 - Introduce all'art. 24 del Decreto i reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353
 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis);
 - Introduce all'art. 25-octies del Decreto il reato di Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)- successivamente modificato dal D.L. 19/2024;
 - Modifica le pene per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) previsti all'art. 25-undecies del Decreto:
- D.Lgs n.19/2923 che introduce all'art. 25-ter del Decreto il reato di False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;
- L. 206/2023, "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", la quale modifica il reato di cui all'art. 517 c.p., previsto all'art. 25-bis 1 del Decreto e rafforza gli strumenti di indagine per il reato di cui all'art. 517-quater c.p.;
- Legge n. 93/2023 che modifica il reato di cui all'articolo 171-ter della Legge n. 633/1941, previsto all'art. 25-Novies del Decreto;
- D.L. n. 20/2023 che modifica il reato Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998), previsto all'art. 25-duodecies del Decreto.

L'analisi dei rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari di ARTE Genova quali:

- Natura giuridica dell'Azienda (Ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione Liguria);
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa):
- Sistema di deleghe e procure;
- Sistema di regolamenti e di procedure in essere;
- Livello di vigilanza e controllo esercitato dalla Regione Liguria;



Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- Sistema di contabilità adottato;
- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto e della normativa vigente;
- Attività svolte a mercato, anche al di fuori del settore dell'E.R.P.:
- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i Comuni;
- Etc.

Nella presente sezione dunque è contenuta:

- una sintesi dei risultati complessivi dell'analisi dei rischi condotta in cui si sono individuate le categorie di reato a maggior rischio;
- una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal decreto 231/2001;
- una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili;
- un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato al contesto interno.

In allegato si riporta inoltre il "Documento di Analisi e Valutazione dei rischi - risk assessment" nel quale viene evidenziato in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l'esito della valutazione condotta.



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo la metodologia definita nella "Procedura per la gestione dei rischi aziendali" DIR002, prevista dal Sistema di gestione aziendale per la qualità, salute e sicurezza.

Tale procedura, seguendo le best practices in materia, prevede la valutazione del rischio quale prodotto dei fattori di Impatto e Probabilità dell'evento, su una scala di valori da 1 a 5.

Il valore di impatto tiene conto di diversi ambiti di impatto (economici, reputazionali, continuità operativa e conformità) mentre il valore di probabilità tiene conto anche dell'esistenza e dell'efficacia del sistema di controllo esistente.

Il Livello di Rischio così calcolato viene poi classificato rispetto alla seguente matrice:

LIVELLO DI RISCHIO	DA	A
MOLTO ALTO	81	100
ALTO	61	80
MEDIO	41	60
BASSO	21	40
MOLTO BASSO	0	20

3. Sintesi dei risultati

A seguito del risk assessment e della gap analysis condotta, con la quale si è valutata la bontà del sistema di controllo interno, si evidenzia il risultato in termini di rischio residuo insito nella fattispecie di rischio esaminata.

Dall'analisi dei reati di cui al catalogo 231 applicabili ad ARTE Genova non si sono evidenziate aree che hanno espresso un esito "ALTO" nella valutazione di rischio residuo.

Ciò anche in funzione dell'efficacia del sistema di controllo esistente, comprensivo del sistema di gestione qualità, salute e sicurezza certificato, dell'attività di vigilanza sul Modello 231 già in essere da parte dell'OdV e del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Con un livello di rischio Medio si elencano le seguenti categorie di reato:

- Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.
- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.




MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Con un livello di rischio inferiore (Basso), inoltre, risultano applicabili le seguenti categorie:

- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25-ter. Reati societari.
- Art. 25-quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato.
- Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- 25-octies. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio.
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25-undecies. Reati ambientali.
- Art. 25-quinquesdecies. Reati Tributari.
- Art 25 septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale.
- Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Infine con un livello di rischio Molto Basso risultano le seguenti categorie:

- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato.
- Art 25 octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.
- Art. 25-octies.1, comma 2. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Risultano, infine, in astratto non configurabili ad ARTE Genova le seguenti fattispecie di reato

- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Art. 25-quaterdecis. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando.
- Art. 12, L. n. 9/2013. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].
- L. n. 146/2006. Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].


Il rischio residuo, così come viene evidenziato nell'analisi condotta, può essere ulteriormente mitigato con le misure di prevenzione e di riduzione del rischio già implementate dall'Azienda o che saranno implementate dalla stessa, le quali sono riportate al paragrafo conclusivo (par. 28) del presente documento

Nel seguito della presente parte speciale viene presentata l'analisi dei rischi condotta in termini qualitativi nel contesto di ARTE Genova con la precisazione che, per quanto attiene l'analisi delle singole fattispecie di reato e l'analisi complessiva della configurabilità dei reati nel contesto degli enti di E.R.P., si fa riferimento alle "linee guida" predisposte da Federcasa (edizione 2013), con le integrazioni conseguenti all'inserimento in catalogo di nuovi reati.

Il "Documento di analisi e valutazione dei rischi - risk assessment" allegato alla presente parte speciale del modello di organizzazione e gestione, riporta il dettaglio dell'analisi condotta nel contesto di ARTE Genova, con la valorizzazione dei parametri necessari per la valutazione del rischio (come indicato nel paragrafo 2) e dei relativi risultati.

Documento riservato di proprietà di ARTE Genova

Nel proseguo del documento, nei paragrafi "Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova, si forniscono le motivazioni della non configurabilità di dette categorie di reato; è possibile che, all'interno di una intera categoria di reato, siano valutate comunque configurabili delle singole fattispecie di reato.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

4. ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001, articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020, "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", riscontrabili nelle attività svolte dall'Ente, sono le seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.) .
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898).
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) 2.

Il Decreto Legislativo del 10 aprile 2018, n. 36, in vigore dal 9 maggio 2018, ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati.

Il provvedimento amplia infatti l'iniziativa a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati da modesto valore offensivo o marcatamente privato.

Tra le fattispecie interessate ve ne sono due comprese nel catalogo dei delitti presupposto ex D.Lgs. 231/2001: la truffa di cui all'articolo 640 c.p. e la frode informatica di cui all'articolo 640-ter c.p., che assumono rilevanza "231" qualora commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

In relazione a tali reati (per i quali era già prevista la procedibilità a querela nelle ipotesi base) si è proceduto a ridurre il novero delle circostanze aggravanti a cui si collega l'effetto della procedibilità d'ufficio.

Per quanto concerne la frode informatica, tale regime scatterà solo al ricorrere delle circostanze di cui all'articolo 61, comma 1, n. 5 e 7, del Codice Penale: ossia l'aver approfittato

Documento riservato di proprietà di ARTE Genova

² Gli articoli 353 e 353-bis c.p. relativi rispettivamente alla turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sono stati introdotti nell'art. 24 del D.Lgs 231/01 dalla Legge n. 137/2023 di conversione del decreto legge Omibus-bis, o decreto Giustizia.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, oppure l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Nell'ipotesi di truffa, invece, si procederà d'ufficio soltanto al ricorrere dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

L'art. 24 del Decreto è stato modificato, a seguito della pubblicazione del D.Lgs 75 del 14 Luglio 2020, il quale ha introdotto i reati di frode nelle pubbliche forniture e Frode ai danni del Fondo europeo Agricolo.

Tale Decreto n. 75/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, reca rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato, principalmente collegate ai delitti contro la P.A. e in materia tributaria e doganale, contenute nel codice penale e in leggi speciali inasprendo il trattamento sanzionatorio, e amplia il novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231 del 2001.

Infatti il decreto 75/00 oltre a modificare l'art. 24, modifica anche ulteriori articoli del Decreto 231/01 (art. 25, 25 quinquiesdecies) ed introduce l'art. 25 sexiesdecies che punisce i reati di contrabbando.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D.Lgs. 231/01, ad eccezione del reato di frode in ambito agricolo, sono in astratto, configurabili al contesto di ARTE Genova.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture potrebbe realizzarsi nell'esecuzione dei contratti d'appalto per l'approvvigionamento di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori e opere che ARTE Genova, in quanto Ente Pubblico Economico, stipula con i propri fornitori/appaltatori. La sua commissione presuppone la natura di imprenditore privato dell'autore, purtuttavia è ipotizzabile il coinvolgimento, in concorso, di quei soggetti aziendali preposti al controllo sull'esecuzione dei contratti.

I reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) appaiono in astratto configurabili nell'ambito delle attività svolte da ARTE Genova in qualità di Stazione Appaltante. Il primo (art. 353 c.p.) riferibile alle condotte quali violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti che possono generare impedimento o una turbativa d'asta, il secondo (art. 353-bis c.p.) riferibile a condotte finalizzate ad alterare il contenuto di un bando (o atto equivalente) e condizionare la scelta del contraente (ad es. redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti o favorire un determinato concorrente).

Da rilevare comunque come tali reati siano perlopiù potenzialmente commessi per un interesse o vantaggio di natura personale e non per un interesse o vantaggio dell'Ente e quindi ascrivibili alla misure integrative per la prevenzione della corruzione adottate ai sensi della Legge 190/12.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Tutti gli altri reati sono riconducibili alle attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regione, Province, Comuni, etc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale - E.R.S.), sia per attività collaterali relative ad es. alla ricerca e sviluppo (ad es. progetti di innovazione) o alla formazione del personale (fondi interprofessionali).

In particolare i reati di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, nel contesto specifico, possono comportare rischi significativi in quanto ARTE Genova si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera quasi esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Le aree aziendali principalmente a rischio per tali reati sono quella Tecnica, relativamente alle attività di Progettazione e Direzione Lavori e quella Amministrativa per quanto riguarda la gestione della contabilità relativa ai contributi ricevuti.

Tra le attività sensibili relative a tale area emerse dall'analisi dei rischi si ricordano:

- la richiesta di accesso al contributo agli enti finanziatori;
- la richiesta di erogazione agli enti finanziatori nel corso dell'avanzamento dei progetti/lavori;
- la determinazione e la comunicazione dei quadri tecnici economici iniziali e durante l'avanzamento dei lavori;
- la determinazione dell'importo relativo alle spese tecniche;
- la contabilizzazione delle erogazioni ricevute in contabilità generale;
- la contabilizzazione delle spese tecniche in contabilità generale quale voce di ricavo.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il reato non si ritiene configurabile vista la natura di Ente Pubblico Economico di ARTE che farebbe venir meno ogni ipotesi di interesse/vantaggio nella commissione del reato.

È più plausibile invece che il reato di frode nelle pubbliche forniture, commesso dall'appaltatore, venga subito in danno da ARTE, nel ruolo di Stazione Appaltante.

Per ultimo risulta non configurabile il reato di Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo previsto dall'art. 2 L. 23/12/1986 n. 898), recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, vista l'incompatibilità con l'attività svolta da ARTE.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Per queste ragioni, dal punto di vista tecnico, sono predisposte apposite procedure relative al sistema di gestione qualità aziendale, che dettagliano le attività e le responsabilità relative alla gestione delle richieste di contributo ed alla rendicontazione periodica.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

L'Azienda ha predisposto una procedura del sistema di gestione aziendale nel quale si definisce il processo di formazione delle decisioni e le responsabilità relative alle fasi di:

- partecipazione a bandi di finanziamento e presentazione dei documenti e dei dati richiesti;
- presentazione dei quadri tecnico-economici;
- adeguata rendicontazione all'ente finanziatore.

Ciò al fine di assicurare la predisposizione e la presentazione di dati ed informazioni puntuali, veritieri e trasparenti, l'utilizzo del finanziamento conformemente alla destinazione, la corretta e veritiera rendicontazione all'ente finanziatore.

In tale procedura si attuano i tipici principi di controllo preventivo quali la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi del processo e la documentazione e la tracciabilità dei controlli.


Ulteriori presìdi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate, nelle necessarie attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti ed infine nella previsione nel Codice Etico e nel Codice Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.

Per quanto riguarda i presìdi adottati a fronte dei reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis), questi possono essere inquadrati nell'ambito più ampio dei reati di natura corruttiva presi in esame all'art. 25 del Decreto, nonché delle misure integrative adottate dall'Ente ai sensi della Legge 190/12. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza adottato dall'Ente, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, contiene una serie di misure generali e specifiche per la prevenzione della corruzione, dei conflitti di interesse ed a tutela della regolarità dei processi di affidamento gestiti da ARTE Genova in veste di Stazione Appaltante.

5. ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.).

Il 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 in materia di depenalizzazione. Detti Decreti Legislativi sono entrati in vigore il 6 febbraio 2016.

I due decreti legislativi in sintesi hanno previsto:

- A) di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (la sanzione amministrativa è predeterminata con parametri fissi da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 50.000);
- B) di abrogare una serie di reati previsti nel codice penale (principalmente a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio), sostituendo le relative "pene" con sanzioni pecuniarie civili, in aggiunta al risarcimento e/o restituzione reclamati dall'interessato e, più specificamente per quanto di interesse ai fini dei reati di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01:
 - falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
 - falsità in foglio firmato in bianco o atto privato (art. 486 c.p.)
 - danneggiamento semplice (art. 635, co. 1).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

ARTE Genova gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia il focus dovrà indirizzarsi sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per l'Azienda, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano ad es.:

- ENTRATEL;
- SISTER-Agenzia delle Entrate;
- Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- ANAC;



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- INPS:
- Anagrafe Comunale (Comune di Genova);
- PRA:
- Sportello Unico Previdenziale.

Il reato Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.), non sembra configurabile all'interno del contesto aziendale, mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, in quanto l'Azienda non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'Azienda si è dotata di una procedura per la gestione della sicurezza del sistema informatico AG05 e di un assetto di misure tecniche specifiche, conformi alle disposizioni normative in materia di privacy di cui al Reg. UE 679/2016 (GDPR) che costituisce, unitamente al Codice Etico, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Inoltre essa utilizza, quali presìdi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale.

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di tutela e trattamento dei dati, di utilizzo dei sistemi informativi e relativi potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.

Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni della procedura richiamata.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'Azienda. Il Responsabile dei sistemi informatici cura l'aggiornamento di una mappatura dei profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.
- Altre misure tecniche previste dalla vigente normativa in materia di tutela e trattamento dei dati ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.

L'Azienda assegna ai Dirigenti la responsabilità di tenere sotto controllo le credenziali assegnate al personale per l'accesso alle banche dati di propria competenza.

Sono predisposti incarichi nominativi nei casi in cui ciò non rientri nelle competenze specifiche del ruolo assegnato o dell'attività svolta (es. l'incarico di RUP presuppone l'accesso alla banca dati per l'acquisizione del codice CIG).





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti ed adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva. A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, esegue una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

6. ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

I reati di cui all'art. 24 ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416 bis c.p.).

In particolare il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.

La peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.



Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Com'è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.

A tale riguardo la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione.

ARTE Genova, proprio per l'attività economica che è chiamate a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione, ambito nel quale, purtroppo, si conoscono bene le capacità di infiltrazioni malavitose.

In quest'ambito l'Azienda mette in atto presidi specifici nel Modello, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

In via generale in tutti i contratti stipulati dall'Azienda, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l'Azienda, rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale, è attuata attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 ed, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)³, anche in materia di subappalto.

Le procedure del Sistema qualità aziendale, relative alle fasi di affidamento, prevedono un sistema di attività e responsabilità chiare sul rispetto di tali adempimenti a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti obblighi informativi (anche verso l'Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. Associazione a delinquere, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad es: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout court dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

-

³ Il codice antimafia mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima (da richiedere alla Prefettura per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria) attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, la seconda (da richiedere sempre alla Prefettura per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro) comprende, inoltre, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

7. ART 25 – CONCUSSIONE E CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis).
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)⁴.
- Peculato (art. 314 comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)⁵.

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 75/2020 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.


Tale categoria di reati è stata ulteriormente rivista a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale interviene nel senso di estendere le pene edittali previste dal c.p. in caso di commissione di alcune fattispecie di reato (artt. 318, 319, 319-ter e quater) ed inoltre modificando l'articolo 317 del c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.

Ulteriori modifiche in seno all'art. 25 del Decreto sono state apportate dalla Legge 3/2019 – c.d. Legge Spazzacorrotti e per ultimo con il D.Lgs 75/2020.

_

⁴ Fattispecie introdotta in seno all'art. 25 dalla Legge 3/2019, c.d. Legge Spazzacorrotti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 Gennaio

⁵ I reati di cui agli artt. 314, co.1, art. 316 e 323 c.p. sono stati introdotti con il D.Lgs 75/2020 pubblicato i Gazzetta Ufficiale n. 177 in data 15 luglio del 2020.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

In relazione alle fattispecie di cui all'art. 25, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 346-bis c.p., soggetti attivi possono essere i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, intesi come coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (articolo 358 c.p.).

Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

Come sopra indicato, le modifiche normative al Decreto, hanno introdotto il reato di *Traffico di influenze illecite* di cui all'art. 346 bis c.p., in seno ai reati presupposto di cui all'art. 25.

Il testo dell'articolo 346 bis c.p. è stato modificato rispetto al testo previgente: la modifica, determinata dalla Legge 3/2019, ha comportato l'inglobamento del reato di *millantato credito* (di cui all'art. 346 c.p., oggi abrogato) in seno al reato di Traffico di Influenze illecite.

L'art. 346 bis c.p., così come rinnovato, punisce condotte prodromiche rispetto ad accordi corruttivi che potranno coinvolgere il pubblico funzionario, sulle cui determinazioni si vorrebbe facilmente influire.

Tali condotte richiedono l'intervento di terzi soggetti che agiscano, in sostanza, quali mediatori di un futuro accordo corruttivo. Quindi, si è voluto anticipare la tutela rispetto quella realizzata mediante i reati di corruzione, punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi.


Nella riformulazione del reato, oggi sono punite anche le condotte che prima integravano il reato di millantato credito, senza distinguere l'ipotesi in cui il privato paghi in quanto ingannato dalla vanteria dell'intermediario, da quella in cui il privato paga o promette sapendo di poter contare su rapporti realmente esistenti tra l'intermediario ed il pubblico ufficiale.

Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare.

Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio la norma contempla un aggravamento di pena.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo dal momento che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione: il reato si sviluppa tra due soggetti e affinché sussista non deve entrare in gioco, quale terzo soggetto, la figura del Pubblico funzionario, altrimenti si configura il reato di corruzione e viene meno la fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p.

Il reato di traffico di influenze illecite è stato inserito nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01, all'art. 25 comma 1: a carico dell'Ente sono previste le sanzioni pecuniarie fino a 200 quote.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

In relazione al delitto di traffico di influenze illecite – diversamente da quanto era previsto per il delitto di millantato credito ora abrogato – non è possibile disporre di intercettazioni di conversazioni ai fini di indagine.

Come sopra riportato, la fattispecie punisce il mediatore illecito: ciò comporta di conseguenza che non si ravvisano conseguenze penali per le attività professionali – alla base lecite – di rappresentanza di interessi privati presso i decisori pubblici (cd. lobbying).

Suddette attività si fondano sulla necessità di portare all'attenzione delle istituzioni determinati interessi privati (solitamente di imprese, associazioni o gruppi sociali), al fine legittimo di influenzare a scopo migliorativo le decisioni politiche ed in particolare l'esercizio del potere legislativo: tali attività se ben regolamentate e condotte lecitamente non rientrano nel novero della mediazione illecita.

Le modifiche normative al Decreto 231, attuate con il D.Lgs 75/2020, hanno introdotto i reati di Peculato ed Abuso d'ufficio, imputabili all'Azienda solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea; già durante l'esame parlamentare della norma l'introduzione di questi due reati nel novero del catalogo 231, aveva destato alcune perplessità in quanto non appariva immediatamente chiaro come potava configurarsi la circostanza che i reati potessero essere realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, cui l'autore è legato da rapporto funzionale e dunque come potesse a tali ipotesi applicarsi la disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tali reati, che comunque vengono affrontati nel Piano di prevenzione della corruzione di ARTE nell'ipotesi di commissione da parte di un soggetto nell'interesse proprio e tipicamente a danno dell'Ente, potrebbero invece diventare rilevanti ai fini del D.Lgs 231/01 sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario. In altri termini l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire l'Ente - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Ciò pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare i più gravi fatti di corruzione.

Queste circostanze diventano rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 solo limitatamente alle circostanze che possano offendere interessi finanziari dell'Unione Europea, quindi ad es. in relazione al conseguimento ed utilizzo di finanziamenti europei.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

ARTE Genova svolge un'attività di interesse pubblico per la quale propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Inoltre lo svolgimento delle proprie funzioni presuppone il frequente contatto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione tra i quali funzionari della Regione e dei Comuni, sindaci ed assessori comunali, funzionari di organi di controllo (ASL, ARPAL, Vigili del Fuoco, ecc.).





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art.25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Azienda promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'Azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente di ARTE Genova con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli (art. 317 c.p.).

In questi casi, pur ravvisando una maggiore probabilità che il reato possa essere commesso a vantaggio e nell'interesse personale e non in quello dell'Azienda, non si escludono forme di vantaggio o interesse (anche indiretto) per l'Azienda stessa.

Di conseguenza tali reati sono trattati all'interno del Modello, oltre ad essere puntualmente presi in considerazione all'interno delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. 190/12.

In relazione al reato di Traffico di influenze illecite, introdotto in seno all'art. 25 dalla Legge 3/2019, non si può escludere tout court la potenzialità di configurazione della fattispecie in seno ad ARTE Genova.

Si possono profilare due situazioni di potenziale configurazione del reato:

a) Il mediatore illecito ed il finanziatore possono appartenere entrambi al medesimo Ente/Azienda.


Ad es. un dipendente prospetta all'Amministratore Unico/Dirigente di avere una conoscenza con un Pubblico funzionario che permetterebbe di risolvere una problematica aziendale, ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc.

Il soggetto apicale accetta dunque la dazione/promessa del soggetto subordinato per avvantaggiare l'Ente/Azienda.

b) Il mediatore illecito ed il finanziatore appartengono ad Enti distinti.

In tale circostanza il mediatore potrebbe essere anche una persona fisica (ad es. un consulente), oppure potrebbe essere esponente di un altro Ente/Azienda.

Un esempio è quello del consulente che rappresenta all'Amministratore Unico/Dirigente una entratura con la Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere un interesse/vantaggio in merito ad una determinata situazione. Ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi).

Protocolli comportamentali

A tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della PA, è fatto divieto di:


- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione:
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di ARTE Genova (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale.

I dipendenti ARTE Genova che rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio inoltre si astengono:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività dell'Azienda;
- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs.231/01 "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità" e più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentati della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);
- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;
- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;
- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Relativamente al reato di Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), valgono tutti i presidi di controllo e le prescrizioni enunciate nel Modello in riferimento ai reati corruttivi.

In aggiunta ai suddetti ARTE Genova richiama espressamente (nel Codice Etico) il divieto di condotte finalizzate alla dazione o promessa di denaro e/o altra utilità a chiunque prospetti finalità riconducibili all'oggetto ed allo scopo di cui all'art. 346 bis c.p.


La violazione di suddetto principio e prescrizione viene condannata da ARTE Genova, a tutti i livelli, con conseguenze sia disciplinari, sia contrattuali.

Inoltre l'Azienda chiede che suddette condotte vengano segnalate tramite lo strumento del Whistleblowing, istituito appositamente, oppure all'Organismo di Vigilanza tramite l'apposito canale.

Stipula di contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione d'impegni verso la PA e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte in base ai poteri attribuiti dallo Statuto o alle procure autorizzate formalmente, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Azienda.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Tutta la documentazione, concernente le trattative e i contatti con la Pubblica Amministrazione, deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stipulazione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, per conto dell'Azienda, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai destinatari, né corrispondere o promettere ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Gestione dei finanziamenti e rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione

Le procedure relative alla presentazione delle richieste di finanziamento e successiva rendicontazione all'ente finanziatore (di norma la Regione o il Ministero), avvengono nel rispetto della normativa applicabile o degli specifici bandi di finanziamento.

La presentazione della documentazione, delle attestazioni, dei rendiconti periodici e di ogni altra documentazione inerente il finanziamento, è affidata esclusivamente ai soggetti autorizzati o delegati dall'Amministratore Unico ai rapporti con gli enti pubblici.


Sono state assegnate, all'interno delle procedure del sistema qualità, le responsabilità di predisposizione e di autorizzazione dei quadri tecnici economici nel corso delle fasi di progettazione e di direzione lavori.

Implementazione nel Modello organizzativo del "Piano di prevenzione della corruzione".

In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A., ARTE Genova ha predisposto il Piano di prevenzione della corruzione esteso al fine di comprendere tutte le fattispecie di reato di tipo corruttivo previste dalla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Detto piano costituisce il momento di integrazione tra il Modello predisposto ai sensi del D.Lgs.231/01 e la normativa in materia di anticorruzione (come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione e delle successive Linee guida emesse da ANAC con determinazione n. 8 del 17 Giugno 2015).

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza collabora con l'Organismo di Vigilanza ai fini di un proficuo scambio informativo finalizzato all'ottimizzazione delle attività di vigilanza nonché alla valutazione complessiva dell'efficacia del Modello preventivo ed alla proposta della sua integrazione o modifica.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

ART. 25-BIS. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)⁶.
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)⁷.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta nell'ARTE Genova in relazione alla tipologia di attività svolta dall'Ente.

Le uniche specifiche attenzioni sono previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p.;
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 c.p.

⁶ Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.



Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

8. ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis. 1 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)⁸.
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) ⁹.

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.


Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta in ARTE Genova in relazione alla natura di Ente Pubblico Economico che svolge un servizio di interesse pubblico, all'oggetto statutario ed alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.

⁸ La legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha rafforzato la tutela penale del Made in Italy modificando alcune disposizioni in materia di contraffazione contenute nel codice penale prevedendo l'estensione dell'ambito applicativo del reato di "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (di cui all'art. 517 c.p)

Documento riservato di proprietà di ARTE Genova

⁹ La legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha rafforzato la tutela penale del Made in Italy modificando alcune disposizioni in materia di contraffazione contenute nel codice penale rafforzando gli strumenti di indagine a disposizione degli inquirenti per il reato di cui all'art. 517-quater c.p., estendendo le operazioni sotto copertura a questo reato.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

9. ART. 25-TER - REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ¹⁰(art. 2624, co. 1 e 2, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'Azienda controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)¹¹.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)¹².
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)¹³

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente "in


Documento riservato di proprietà di ARTE Genova

¹⁰ L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs.27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25- ter, D.Lgs. 231/2001. Secondo autorevole dottrina ciò comporta la fuoriuscita di entrambi i reati dalla sfera dei fatti di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

¹¹ La fattispecie di reato ha subito modifiche con il decreto legislativo 15.3.2017 n. 38, di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il provvedimento è entrato in vigore il 14.04.2017.

¹² Fattispecie di reato introdotta in seno all'art. 25 ter, lett. S-bis con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017.

¹³ L'attuazione delle Direttiva Europea (UE) 2019/2121 recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere, introduce nell'ambito dei reati previsti dal Decreto 231, il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La nuova disposizione prevede una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote, aumentata di un terzo laddove il profitto sia di rilevante entità.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse dell'Azienda da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

Tali reati sono stati modificati a seguito dell'introduzione della L. 27 Maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio". In particolare la L. 69 è intervenuta modificando l'art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" che ora sono considerate delitto e non alla stregua di contravvenzione, con la conseguenza di potere procedere d'ufficio e non su querela fatte salve le ipotesi di lieve entità.

Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 12 della L. 69/2015 modifica l'art. 25-ter (reati societari), comma 1 del decreto legislativo come segue:

- l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;
- dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
- la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
- la lettera c) è abrogata.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Il reato di Corruzione tra privati.

La fattispecie è stata interessata dalle modifiche apportate con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017 e con la Legge 3/2019. Le principali novità consistono nella riscrittura dell'articolo 2635 del Codice civile, nell'aggiunta dell'articolo 2635-bis e nella conseguente revisione dell'articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001.

Per quanto concerne l'articolo 2635 c.c. ("Corruzione tra privati"), il primo comma prevede ora che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni".

Inoltre, "si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo dell'Azienda o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo".

La novità di maggiore rilievo dell'intervento legislativo è rappresentata dal riferimento all'*interposta persona*, tramite la quale si "offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma" dell'articolo 2635 c.c.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo sono puniti i soggetti qualificati che ricevono denaro o altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione dei loro doveri.

Non è più necessario il "nocumento" cagionato all'Azienda del corrotto a seguito dell'atto corruttivo.

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

Per entrambe le fattispecie (corruzione e istigazione) è prevista – in caso di condanna – l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi e la procedibilità a guerela della persona offesa.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti, le modifiche si riflettono sull'articolo 25-ter del Decreto con: un innalzamento della sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati che va da 400 a 600 quote; e con quella per il nuovo reato presupposto ex articolo 2635-bis c.c. ("Istigazione"), che va invece da 200 a 400 quote. Si applicano inoltre "le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2" del D. Lgs 231/2001.


Le recenti modifiche, introdotte dalla Legge 3/2019, hanno comportato che entrambi le fattispecie (corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati) siano procedibili d'ufficio e non più a querela della persona offesa.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto di ARTE Genova, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura societaria (Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Liguria). Fanno eccezione i reati esclusivamente applicabili a società quotate (Art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637).

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), che gravano sull'Azienda in quanto stazione appaltante e che possono





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p., oltre per effetto delle disposizioni dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici).

Pertanto il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, anche con richiamo al regolamento di Contabilità ed alle procedure vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;
- gestione dei rapporti con la Regione, con il Revisore dei conti, con la (eventuale) Società di revisione e con altre Autorità e Organismi;
- Etc.

Protocolli comportamentali

Il personale di ARTE Genova, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Revisore dei conti (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile o altre norme vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Azienda e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda:




Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge alla Regione o al Revisore dei conti;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Azienda.

L'Azienda condanna tramite l'applicazione del Codice Sanzionatorio i comportamenti difformi ai principi sopra menzionati.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

10. ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.).
- Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.), (Art. 302 c.p.).
- Violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

In questo ambito occorre richiamare anche l'art. 270 sexies del c.p. - Condotte con finalità di terrorismo: "Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.



Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4

Data 2/8/2024

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili ad ARTE Genova in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione è il reato di *Assistenza agli associati* (art. 270 ter c.p.).

É penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Nell'Azienda tale tipologia di reato può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale (qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti) e nel processo di inserimento di nuovi assegnatari negli alloggi (nonché componenti il nucleo familiare o loro ospiti) negli alloggi e consequenti comunicazioni alle autorità competenti.

Quest'ultimo aspetto, naturalmente, deve tenere in considerazione la normativa vigente (es. normativa di cui all'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131/2012).

Infine si cita anche il D.Lgs. 231/2007 il quale pone una serie di presidi per prevenire il fenomeno del finanziamento del terrorismo (oltre che il riciclaggio).



Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

11. ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI


La fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001 è la seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Il reato di cui all'art. 25-quater 1 (538-bis c.p.) è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, al fine di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si stanno progressivamente radicando in Italia, come in altri paesi occidentali.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Trattasi di un reato per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dell'Azienda.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

12. ART. 25 – QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)¹⁴.
- Adescamento di minore (art. 609 undecies c.p.). 15

I reati di cui all'art 25-quinquies riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". A questi si aggiungano, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone".

La legge n. 199/2016 ha introdotto un'ulteriore fattispecie di reato, denominata "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", contemplata dall'art. 603 bis del Codice Penale.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Trattasi, in generale, di reati per la cui realizzazione è necessario che si attui una condotta materiale che sembra concretamente difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda. In riferimento a quanto sopra, fanno eccezione i seguenti articoli:

Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico),

Art. 600 quater 1 (Pornografia virtuale) c.p.,

Art. 603 bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) c.p.

¹⁴ Fattispecie di reato introdotta in seno alla categoria dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 con la Legge n. 199, del 29 ottobre 2016 rubricata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo" (pubblicata in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016).

¹⁵ Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 attuativo della Direttiva 2011/93/UE, all'art. 3, ha introdotto quale nuovo reato presupposto della responsabilità 231 l'adescamento di minori di cui all'art. 609 undecies c.p. Tale reato è stato quindi inserito in seno all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01.



Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Per quanto concerne gli illeciti di cui agli artt. 600 quater e 600 quater 1, trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso. In ogni caso la commissione di tali reati presuppone una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Azienda intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e nella procedura AG05 (vedi anche par. 3). Sono previste misure tecniche specifiche che impediscono l'accesso a siti non autorizzati in base agli argomenti trattati contrari alle regole etiche e morali.

Per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 603- bis c.p., questa potrebbe risultare sensibile nel contesto di ARTE Genova, relativamente ad eventuali forme di responsabilità, per reati commessi dai propri fornitori e appaltatori.

A tale riguardo si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura ARTE Genova deve acquisire da parte degli stessi la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC).

L'Azienda dunque si impegna a garantire i seguenti punti di controllo:

 svolgimento - nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale - di appositi controlli sui seguenti elementi: documenti che attestano la regolarità contributiva; altri documenti che comprovino la corretta gestione dell'appalto; controlli diretti in cantiere.



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

13. ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184 TUF).
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185 TUF).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Premesso che l'ARTE Genova non è, per sua natura, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato e tenuto conto dei vincoli statutari al compimento di operazioni finanziarie, non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, in capo alla stessa per le motivazioni di seguito esposte.


A titolo meramente esemplificativo, per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate ed in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a rischio nell'Azienda, si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti dell'Ente in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse/vantaggio all'Ente stessa.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management;
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- Operazioni straordinarie;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico;
- Cause legale rilevanti;
- Tesoreria;
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- Riduzione nel valore degli immobili;
- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre è da considerarsi sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'Ente, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio.

Il processo della tesoreria, che risulta quello esposto a maggiore rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, viene presidiato adeguatamente, al fine di ridurre al massimo il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

14. ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia Ente e di conseguenza a tale logica non sfugge l'ARTE Genova.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, infatti, nel contesto dell'Azienda, possono presentarsi in due diversi ambiti:

- Il primo relativo alle sedi aziendali: tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, presso la sede principale e quelle secondarie tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolte.
- Il secondo relativo ai cantieri esterni nei quali operano dipendenti dell'Ente in veste di stazione appaltante (es. Responsabile dei Lavori-RUP, Direttore Lavori, Direttore operativo ed ispettore di cantiere, coordinatore in fase di esecuzione).
 - In questo ambito, che vede tra l'altro il sovrapporsi della normativa relativa agli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la probabilità di accadimento risulta in astratto maggiore.
 - In questo ambito, tra l'altro, occorre considerare le responsabilità del Committente, del responsabile dei lavori (RUP) e delle altre figure professionali impegnate nel cantiere, a fronte di infortuni che possono interessare i dipendenti di tutte le imprese che operano in cantiere. A questo scopo, dunque, occorre ben focalizzare le attività di vigilanza e di controllo a carico del personale di ARTE Genova sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, al fine di prevenire eventuali responsabilità legate a carenze organizzative e/o omessa vigilanza.

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, ARTE Genova ha quindi adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza certificato secondo la norma UNI EN ISO 45001, certificato da parte dell'ente di certificazione RINA SpA, sistema idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ai sensi di quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs.81/08. Tale sistema assicura la definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e



PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

dei compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure aziendali per assicurare un sistema aziendale idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Organismo di Vigilanza attiva una serie di scambi di informazioni con il responsabile del sistema di gestione, l'RSPP e le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema della sicurezza, al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

15. ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Auto riciclaggio (art. 648-ter-1).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

L'art. 63 comma 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 che sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sul territorio nazionale dal dipendente/collaboratore nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Successivamente la L. n. 186 del 15/12/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di "autoriciclaggio", all'articolo 648 ter1 c.p. Il comma 5 dell'art. 3 della L. n. 186/2014 include il reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 prevedendo, infatti, una modifica dell'art. 25 – octies al quale sono apportate le seguenti modificazioni: (i) al comma 1, le parole «e 648-ter» sono sostituite da «648-ter e 648-ter.1»; (ii) alla rubrica sono aggiunte le parole «nonché autoriciclaggio».


L'art. 648ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio, la particolare struttura del reato stesso rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lqs.231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- 1. sia creata o si sia concorso a creare attraverso un primo delitto non colposo una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È quindi necessario che, anche in ambito aziendale, la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Tra i reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, si possono individuare i sequenti:

- a) i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25-octies del decreto "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita";
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del decreto;
- c) i reati societari di cui all'art. 25-ter del decreto;
- d) i delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis del decreto;
- e) i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del decreto;
- f) i reati tributari /finanziari, ad oggi non ricompresi nel novero dei reati previsti nel dlgs 231/01.

Tra i reati sopra citati si devono tenere in considerazioni solo quelli già previsti all'interno della mappatura dei rischi ed oggetto di protocolli/presidi per la riduzione dei rischi all'interno del Modello in vigore (reati di cui ai punti a), b), c), e) e non quelli che, al contrario, sono stati già esclusi dalla mappatura in quanto ritenuti non applicabili nel contesto dell'attività svolta dall'Azienda (ci si riferisce in particolare ai reati di cui al punto d) reati contro la fede pubblica).

Tra i primi si ritiene che i presidi già individuati possano essere adeguati per la prevenzione dei reati in oggetto.


Per quanto attiene invece gli eventuali reati di cui al punto f), in via prudenziale l'Azienda con la presente parte speciale, intende introdurre alcune prescrizioni generali di comportamento (vedi paragrafo "protocolli comportamentali").

Per quanto riguarda le altre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs.231/01, trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari).

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.

Complessivamente le attività svolte nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed i relativi rapporti contrattuali instaurati da ARTE Genova, specie nell'ambito delle procedure di appalto e delle commesse pubbliche, sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Tuttavia ARTE Genova non rientra nel novero di Pubblica Amministrazione, come prevista dalla disciplina del D.Lgs.231/07 e di conseguenza non è destinataria degli obblighi di collaborazione attiva.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Comunque, si ritiene necessario evidenziare come l'ARTE Genova, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicistica ex D.Lgs. 50/2016, e relative linee guida e Decreti di attuazione, che contiene disposizioni cautelative come anche alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, s.m.i.

In particolare la prima (D.Lgs. 50/2016) prevede una serie di verifiche svolte dall'Azienda, a carico delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale).

La seconda (L. 136/2010 e s.m.i.) all'art. 3 stabilisce che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (..) dedicati".

Nella gestione degli appalti di lavori pubblici, dunque, occorre sottolineare l'importanza delle attività di tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinate dalla normativa suddetta e come specificato successivamente dall'AVCP (determinazione n. 4/2011), le quali richiedono ulteriori presidi di controllo da parte delle figure interne preposte.

In particolare è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, il committente (ARTE Genova):


- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 primo capoverso della L. 136/2010);
- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 9 della L. 136/2010).

Ulteriori controlli, in capo ad ARTE Genova, sono svolti in fase di stato avanzamento lavori finalizzati alla verifica dell'avvenuta trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli affidatari ai subappaltatori (D.Lgs. 50/2016).

Circa il rispetto degli oneri di tracciabilità tra appaltatore, subappaltatori e subcontraenti (previsti all'art. 3 co. 5 L. 136/2010) sembra esistere, in capo ad ARTE Genova, più che un obbligo normativo di controllo, un dovere etico-morale in tal senso che si realizza concretamente secondo procedure e protocolli interni che ne stabiliscono le modalità, la frequenza di controllo e le consequenze nel caso in cui i controlli diano esito negativo.

Ulteriori rischi potenziali si possono rilevare in riferimento ad alcuni processi aziendali:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa, per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, per la quali si ricordano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007 all'art. 49 e s.m.i.:
- vendita di alloggi di E.R.P., sebbene gli enti di E.R.P. non rientrino nel novero delle agenzie di affari in mediazione immobiliare, laddove le stesse potrebbero comunque





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

risultare destinatarie degli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 231/2007, in particolare per quanto attiene gli obblighi di verifica della clientela.

Protocolli comportamentali

Fermo restando quanto previsto nelle altre parti speciali e nei protocolli specifici previsti dal modello il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell'Azienda e di tutti gli altri Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25-octies nonché in quelli che, anche se non rientranti nel catalogo dei reati 231, abbiano natura di reati tributari / finanziari, la cui commissione possano fare configurare il rischio di "autoriciclaggio";
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico i Destinatari sono tenuti a:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dall'Azienda ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulate (sia in forma attiva che passiva);
- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle
 prescrizioni normative e delle modalità operative definite dall'Azienda che disciplinano
 l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore
 dei fornitori che ne avanzano richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione
 all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- assicurare rigorosamente il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 s.m.i.;

Inoltre ai Destinatari è fatto divieto di:






MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell'Azienda e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti
 e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dai responsabili aziendali a ciò
 esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con
 firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

16. ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies.1, introdotte dal D.Lgs 184/2021, sono le seguenti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) 16

In relazione agli art. 493 quater e 640 ter c.p., tali delitti vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente, solo ove commessi nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Costituiscono inoltre, ai sensi della nuova disposizione, reato presupposto, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni delitto previsto dal codice penale "contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio", esclusivamente ove il fatto abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.


Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti:
- la falsificazione o l'alterazione;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la cessione e l'acquisto;
- la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l'alterazione o l'illecito intervento su programmi contenuti all'interno di un sistema informatico.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- carte di credito o di pagamento o ogni alto strumento di pagamento diverso dal denaro in contanti;
- apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruite o progettate principalmente per la commissione reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

¹⁶ L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto nell'art. 25 octies-1 del D.Lgs 231/01 dalla Legge n. 137/2023 di conversione del decreto legge Omibus-bis, o decreto Giustizia.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

L'azienda effettua tutti i propri incassi, come descritti in modo puntuale nel "Protocollo per la gestione del bilancio e degli adempimenti fiscali", tramite Bonifico bancario, bollettino postale o RID e non sono in uso sistemi di incasso tramite POS/carte di credito.

Il metodo di pagamento utilizzato da ARTE GENOVA è il bonifico bancario anche ai fini del pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.° 136 e s.m.i.

Eventuali carte di credito aziendali sono fornite in uso all'Amministratore Unico ed, in funzione delle mansioni svolte, a specifici dipendenti a seguito di una formale assegnazione effettuata dall'Amministratore Unico che ne disciplina le modalità ed i limiti di utilizzo.

Al momento di approvazione del presente Modello sono in uso due carte di credito aziendali, una nelle disponibilità dell'Amministratore Unico per effettuare spese di rappresentanza ed una seconda carta prepagata le cui ricariche sono effettuate dall'Amministratore Unico e che è stata assegnata al responsabile dell'Ufficio Contabilità.

Tale carta prepagata è impiegata per effettuare acquisti on-line (es. biglietteria ferroviaria ed aerea, ricarica dei castelletti utilizzati per la consultazione di banche dati quali il Catasto, la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate da parte degli uffici).

L'utilizzo di entrambe le carte è puntualmente rendicontato a cura dell'Ufficio Contabilità il quale effettua l'abbinamento rispetto alle fatture o le ricevute fiscali.

L'azienda non effettua operazioni di acquisto o pagamento tramite monete virtuali definita dal D.Lgs 8 novembre 2021, n. 184 come «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

Le aree sensibili alla commissione di reati di cui all'art. 25 octies 1, in considerazione dell'attuale operatività di ARTE Genova, sono quelle relative a:

- Utilizzo di carte di credito aziendali per il pagamento di spese da parte di ARTE Genova;
- Gestione del sistema informativo aziendale finalizzato alla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Complessivamente, a fronte dell'analisi dei rischi condotta, si ritiene che la probabilità di incorrere in uno dei reati previsti dall'art. 25 Octies-1 del D.Lgs 231/01 e che gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, sia alquanto modesta. Nonostante ciò le fattispecie sono state considerate nell'ambito del risk assessment e nel seguito vengono forniti i principi generali di comportamento cui attenersi al fine di prevenire le ipotesi di reato previste al presente articolo.

Fa eccezione il reato di Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) il quale si ritiene non concretamente configurabile nel contesto delle attività e finalità istituzionali di ARTE Genova,



PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024


la quale, in veste di Stazione Appaltante, attua i controlli antimafia previsti dalla normativa vigente a carico degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento.

Protocolli comportamentali

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale di ARTE Genova deve, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- è vietata ogni operazione di acquisto, investimento o transazione tramite moneta virtuale (Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra forma di valuta digitale senza corso legale);
- è vietata ogni forma di manomissione dei programmi informatici impiegati per la gestione degli incassi o dei pagamenti dell'Azienda;
- è vietato l'uso di carte di credito e bancomat aziendali assegnati ad amministratori o a personale aziendale, in possesso di idonea delega, per usi difformi a quelli indicati all'atto dell'assegnazione;
- è vietato effettuare operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di pagamento di cui non risulti titolare anche senza il materiale possesso della carta stessa ma utilizzando il numero ed i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso;
- tutto il personale è tenuto al rispetto delle procedure e dei regolamenti informatici, alla corretta custodia delle credenziali di accesso ai sistemi informativi aziendali ed a assicurare la massima attenzione nel prevenire ipotesi di frodi di natura informatica (ad es. fenomeni di phishing);
- è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico al fine del trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.






MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

17. ART. 25-NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a).
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b).
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c).





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d).
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e).
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f).
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis).
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h-bis)¹⁷
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a).
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto

¹⁷ L'art. 3 della Legge 93/2023 modifica il co.1 dell'art. 171-ter della Legge 633/1941, che punisce chiunque abusivamente "esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis).

- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b).
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte da ARTE Genova, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno, in quanto, in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione i reati di cui all' art. art. 171-bis, co. 1 e co.2, L. 633/1941, per i quali l'Azienda ha predisposto un'apposita procedura interna (AG05) che definisce appositi controlli circa l'utilizzo del software da parte dei dipendenti e delle banche dati interne.



PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4

Data 2/8/2024

18. ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Si tratta di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento dell'Azienda in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altre utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore dell'Azienda medesima.

Tale fattispecie di reato è stata quindi disciplinata, in via generale, nei doveri di comportamento previsti nel Codice Etico aziendale ed inoltre attraverso le seguenti ulteriori prescrizioni comportamentali:

- È fatto espressamente divieto a tutti i soggetti dell'organizzazione di porre in essere comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altre utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

Ulteriori misure comportamentali sono descritte nel Piano di prevenzione della corruzione che prende in esame tutti i reati nonché le altre fattispecie che, anche se non rilevanti dal punto di vista penale, denotano comunque un uso distorto di un potere o una posizione per interessi privati e quindi la violazione del principio di imparzialità.



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

19. ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Inquinamento idrico (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2).
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3).
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei imiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo).
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Bonifica dei siti (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI –Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 D.Lgs. 152/2006 e art. 452 quaterdecies c.p.):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.
- Inquinamento atmosferico (art. 279):
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti).
 - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
 - le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
 - le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.
- Reati previsti dalla L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente":
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 18.
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 19.
 - delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.).
 - delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.).
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.).


Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 è intervenuto sull'art. 25-undecies del decreto, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa)

-

¹⁸ La Legge 9 ottobre 2023, n. 137, in materia ambientale, rafforza le pene nei casi di delitti di cui all'art. 452-bis in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

¹⁹ La Legge 9 ottobre 2023, n. 137, in materia ambientale, rafforza le pene nei casi di delitti di cui all'art. 452-quater c.p. in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs.231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tenendo conto delle attività svolte dall'Azienda sembrano essere non concretamente configurabili i reati seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale art. 727-bis). Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis Codice Penale). Le aree destinate agli interventi di nuova costruzione, sono individuate dai comuni in ottemperanza ai propri regolamenti edilizi e previa analisi di fattibilità che, di fatto, esclude ogni possibile concretizzazione del reato in oggetto.
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (Legge 7 Febbraio 1992, n. 150). Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.
- "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Art. 3 comma 6) e Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/06 art. 279 c. 5). ARTE Genova per lo svolgimento della propria attività non genera alcuna emissione in atmosfera e non necessita quindi di alcuna autorizzazione.
- Inquinamento delle acque (D.Lgs. 152/06, art. 137). ARTE Genova per lo svolgimento della propria attività non necessita di alcuna autorizzazione allo scarico idrico, per il quale possa concretizzarsi il reato in oggetto.
- Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 8 co.1 e 2 e Art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202). Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.
- Reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo), Deposito di rifiuti sanitari (art. 256 comma 6), Reato di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3), traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1), anche ad alta radioattività (art. 260, comma 2),





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6,7, e 8 D.Lgs. 152/06).

Queste ultime fattispecie di illeciti, presupponendo lo svolgimento di un'attività imprenditoriale relativa alla gestione dei rifiuti e di ingente quantità, o essendo rivolti ai soggetti giuridici destinatari della normativa SISTRI, non trovano riscontro con l'attività svolta da ARTE Genova.

In relazione ai reati di più recente introduzione nel catalogo 231, riferiti alla L. 68/2015, si può notare che trattasi di fattispecie di difficile previsione all'interno dell'Azienda, dato che esse configurano rispettivamente situazioni di compromissione, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oggettivamente molto difficilmente riscontrabili nell'attività dell'Azienda, nonché di traffico o abbandono di rifiuti radioattivi i quali, anche in questo caso, sono oggettivamente non riscontrabili nell'attività svolta.

Tra i reati configurabili al contesto di ARTE Genova possono, invece, rientrare i seguenti:

- Attività di gestione rifiuti (art. 256 c1 D.Lgs. 152/2006).
- Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006).
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 c.4 D.Lgs. 152/2006).
- Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/2006).

I reati in oggetto possono riguardare non tanto le attività di gestione rifiuti prodotti presso la sede sociale (per la quale non vigono obblighi particolari in materia di gestione dei rifiuti), quanto le attività che coinvolgono il personale della stessa nei ruoli di Direzione Lavori per gli interventi di manutenzione, recupero e costruzione di immobili di E.R.S., ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Nel primo caso (rifiuti prodotti presso la sede) occorre sottolineare, in genere, le modeste quantità e la non pericolosità dei rifiuti prodotti dalle attività che sono di tipo puramente amministrativo (nella sede sociale). Eventuali interventi manutentivi su coperture in amianto o altri interventi che possano generare rifiuti pericolosi, sono affidate a imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal RUP all'atto dell'affidamento e successivamente al momento della liquidazione della fattura prevedendo la verifica dell'avvenuto corretto smaltimento tramite la consegna della copia del formulario. Nel secondo caso (rifiuti prodotti nei cantieri mobili), per quanto tali reati siano direttamente commessi da personale dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, può emergere una colpa in organizzazione a carico dell'Ente, in particolare in relazione alle attività di inquinamento dei suoli e di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.

A questo scopo l'ARTE Genova inserisce, all'interno del Capitolato d'appalto, specifiche prescrizioni a carico delle ditte appaltatrici in materia di smaltimento dei rifiuti, comprese le precise responsabilità nella predisposizione dei formulari dei rifiuti.



PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Ulteriori considerazioni devono essere infine fatte in relazione ai reati di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (*Siti contaminati*). Tale reato prevede una duplice fattispecie:

- da una parte punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- dall'altra punisce lo stesso soggetto (il responsabile dell'inquinamento) nel caso di mancata effettuazione della comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006.

Nel contesto dell'Azienda è chiaro che, difficilmente, possa manifestarsi una diretta responsabilità nel cagionare l'inquinamento (il responsabile dell'inquinamento, piuttosto, potrebbe essere individuato nell'impresa appaltatrice), mentre sembra meno remota l'ipotesi di responsabilità derivante da una mancata comunicazione da parte del Direttore Lavori, in caso di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.

Ciò anche se, da una prima analisi, sembra esclusa (ai fini 231) la responsabilità di omessa comunicazione da parte del proprietario o gestore dell'area che invece è prevista dall'art. 245 comma II D.Lgs. 152/2006.

In ogni caso in queste fattispecie si ritiene di non poter escludere *tout-court* un coinvolgimento dell'Azienda in un procedimento penale a carico della persona fisica, con un rischio generico derivante da una colpa in organizzazione.

Di conseguenza il Direttore Lavori è destinatario di specifici obblighi di comunicazione tempestiva all'autorità competente di eventi che possano contaminare il sito o che evidenzino un inquinamento pregresso.



PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

20. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge 13 marzo 2006 n. 146 all'art. 3 definisce il reato transnazionale quello che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

L'attività dell'Azienda, in funzione dei propri scopi statutari, è svolta unicamente all'interno della Regione Liguria; è oggettivamente difficile ritenere realizzabile un reato che abbia le caratteristiche previste dall'art. 3 suddetto.

In ogni caso, per quanto attiene agli specifici reati già presenti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, per i quali è previsto il reato di associazione per delinquere, si rimanda alla loro specifica trattazione avvenuta nelle precedenti sezioni del presente documento.



PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

21. ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori irregolari (art.22 c.12 bis D.Lgs. 286/1998).
- Disposizioni contro le Immigrazioni clandestine²⁰²¹ (art. 12 c. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il 9 agosto 2012 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

La condotta di riferimento è il comma 12 bis dell'articolo 22 del D.Lgs. 286/1998:

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Si riporta per completezza il testo dell'art. 22 comma 12:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 161 del 17/10/2017, all'articolo 25 duodecies sono stati aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive).

La nuova formulazione dell'articolo stabilisce dunque la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e da 100 a 200 quote per i delitti connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998.

Delitti che sono relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.


Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, pur assumendo una probabilità alquanto bassa, nel caso in cui l'Azienda assuma alle proprie dipendenze un lavoratore straniero il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido e regolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.

_

²⁰ Art. modificato da Legge n. 161 del 17/10/2017 (Riforma del Codice Antimafia).

²¹ Articolo modificato dal D.L. n. 20/2023 con introduzione di un aggravio di sanzioni nei seguenti termini: "a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e al comma 3 le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni».





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

Di conseguenza, i regolamenti e le procedure di assunzione (tra l'altro attuate mediante il ricorso a concorsi o selezione pubblica) e di gestione del personale prevedono appositi presidi a prevenzione del rischio in oggetto, per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno (in fase di selezione) ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale.

Per quanto riguarda eventuali forme di responsabilità indiretta in capo ad ARTE Genova in relazione ad eventuali reati di questa natura commessi da propri fornitori o appaltatori, si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura da parte degli stessi è necessario acquisire la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC)²².

22. ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167²³, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2017" (di seguito, la "Legge Europea 2017"), in attuazione alla Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008²⁴, relativa alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

La Legge Europea 2017, con la finalità di prevenire e reprimere il razzismo e la xenofobia, ha introdotto un nuovo articolo al D.Lgs. n. 231/2001 e modificato il comma 3-bis dell'art. 3 della Legge n. 654/1975 (ora art. 604-bis cod. pen.).

Risulta interessante rilevare che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2018, l'articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001, richiamava quale fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa la sola ipotesi aggravata di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della Legge n. 654/1975. In altri termini, l'ente poteva essere punito solo per le condotte aggravate per cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento fossero commesse in modo che ne derivasse concreto pericolo di diffusione e si fondassero sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Attualmente, con la modifica apportata dal D.Lgs. n. 21/2018, il richiamo effettuato dall'articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001, all'articolo 3, comma 3bis, della Legge n. 654/1975, dovrebbe pertanto intendersi riferito all'articolo 604-bis, comma 3, cod. pen., contenente l'ipotesi aggravata di cui al precedente comma 3-bis, dell'articolo 3, della Legge n. 654/1975. In caso contrario, la responsabilità amministrativa degli enti non sarebbe più limitata alle sole ipotesi aggravate di cui sopra, ma rileverebbe anche per la commissione del reato "base" contenuto nei commi 1 e 2 dell'art. 604-bis, cod. pen., che consiste, sinteticamente, nella propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico, istigazione alla discriminazione, violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,

²² Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

²³ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 in data 27 novembre 2017.

²⁴ La Decisione quadro del 28 novembre 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L. 328/55 del 6 dicembre 2008.



PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

partecipazione o assistenza a organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il D.Lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia").

La disposizione abrogata non rimane tuttavia priva di rilievo penale, poiché la medesima fattispecie viene ora disciplinata e prevista all'interno del Codice Penale dall'art. 604-bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa").

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

A livello generale, l'impatto di tale innovazione normativa nel contesto aziendale di ARTE Genova sembrerebbe essere piuttosto ridotto e probabilmente riconducibile a prescrizioni di carattere etico.

23. 25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (...)

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 Quaterdecies del D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019, sono le seguenti:

- artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tali fattispecie presuppongono lo svolgimento di attività sportive o di attività di gioco o scommessa in regime di concessione da parte dello Stato, non concretamente compatibili con l'oggetto sociale di ARTE.



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

24. ART. 25 QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI

L'intera categoria è stata introdotta nel D.Lgs. 231/01 con la Legge del 19/12/2019 n. 157, in vigore dal 25/12/2019 e successivamente modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 75/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"; la Legge ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 del D.Lgs 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D.Lgs 74/2000).
- Dichiarazione infedele (Art. 4 del D.Lgs 74/2000).
- Omessa dichiarazione (Art. 5 del D.Lgs 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 del D.Lgs 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del D.Lgs 74/2000).
- Indebita compensazione (Art. 10-quater del D.Lgs 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 del D.Lgs 74/2000).

Nota: Art. 4 – Art. 5 e Art. 10 Quater D.Lgs 74/2000.

A condizione che siano commessi anche in parte del territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

L'intera categoria di cui all'art. 25 quinquiesdecies è rilevante in ARTE, pur tenendo in debita considerazione il volume d'affari dell'Azienda e quindi la ridotta probabilità di accadimento di alcune fattispecie per le quali è prevista una soglia di punibilità più elevata.

Di seguito si elencano i processi sensibili rilevati a seguito dell'analisi condotta:

- Contabilità e bilancio. Il processo risulta sensibile in relazione a:
 - Ciclo attivo: emissione delle fatture, registrazione in contabilità delle poste attive;
 - Ciclo passivo: liquidazione delle fatture, registrazione in contabilità delle poste passive;
 - Registrazione, conservazione ed archiviazione delle scritture contabili;
 - Calcolo delle imposte;



MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

- Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e successiva esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette;
- Gestione registro IVA: presentazione domanda di rimborso IVA a Agenzia delle Entrate.
- Adempimenti fiscali e tributari: dichiarazioni fiscali su imposte reddito e valore aggiunto.

Il processo risulta sensibile in relazione al versamento delle imposte, anche in ipotesi di riscossione coattive, di transazioni fiscali ed operazioni di compensazione.


Protocolli comportamentali

ARTE attua gli adempimenti contabili e fiscali, così come indicati nel Codice Civile e nella normativa di riferimento, con eventuale supporto di consulenti esterni ai quali si richiede la sottoscrizione della clausola di salvaguardia (Clausola 231 sugli atti/contratti sottoscritti).

ARTE Genova, quale presidio di prevenzione dei rischi ha adottato il "Protocollo per la formazione del bilancio e gli adempimenti fiscali".

Coerentemente con i principi "deontologici" aziendali di cui al Codice Etico adottato dall'Ente, è fatto divieto di:

- Indicare nelle dichiarazioni obbligatorie elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Indicare nelle dichiarazioni obbligatorie elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti;
- Non adempiere puntualmente agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto che sono obbligatorie;
- Operare compensazioni, previste da legge, utilizzando crediti non spettanti;
- Alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri o altrui beni al fine di rendere non efficace una procedura di riscossione coattiva;
- Indicare nella documentazione presentata ai fini di una procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi per un ammontare superiore;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- emettere fatture, o altri documenti, per operazioni inesistenti;





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

 occultare, alterare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Inoltre:

- i dipendenti ed i collaboratori, ciascuno in relazione alle proprie mansioni e attribuzioni, sono tenuti ad operare secondo i principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale;
- ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai dipendenti e dai collaboratori, deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni;
- ogni operazione finanziaria in entrata / uscita deve essere effettuata a fronte di una controparte identificata.

Ulteriori presidi del rischio sono rappresentati dai seguenti:

- Presìdi comportamentali previsti in relazione ai reati di cui agli Art. 25 ter Reati Societari e Art. 25 octies – Reati di Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio del D.Lgs 231/01;
- Previsioni generali e specifiche presenti nel Codice Etico aziendale;
- Segregazione dei ruoli e delle funzioni all'interno del sistema informatico utilizzato per la gestione della contabilità;
- Svolgimento delle attività di controllo previste dallo Statuto e dalle Leggi applicabili da parte degli organi societari (Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti) e scambi informativi con l'Organismo di vigilanza 231);
- Svolgimento di attività di audit sui processi a rischio da parte dell'OdV;
- Pluralità di soggetti coinvolti nei vari step inerenti le procedure di contabilizzazione e liquidazione delle fatture attive e passive.

25. ART. 25 SEXIESDECIES - CONTRABBANDO

L'articolo 25 sexiesdecies del D.Lgs 231/01 aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020, punisce i delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tale fattispecie presuppone lo svolgimento di attività di importazione o esportazione di prodotti non concretamente compatibili con l'oggetto sociale di ARTE.



PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

26. ART. 25 SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

L'articolo 25 septiesdecies del D.Lgs 231/01 aggiunto dalla Legge 9 Marzo 2022 n. 22 ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter c.p.).
- Importazione illecita di beni culturali (articolo 518-decies c.p.).
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-undecies c.p.).
- Riciclaggio di beni culturali (articolo 518-sexies c.p.).
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (articolo 518-duodecies c.p.)²⁵.
- Contraffazione di opere d'arte (articolo 518-quaterdecies c.p.).
- Furto di beni culturali (articolo 518-bis c.p.).
- Ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater c.p.).
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (articolo 518-octies c.p.).

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente sanzioni pecuniarie che variano a seconda del reato commesso da cento fino a novecento quote. È, inoltre, possibile l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del DLgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni, laddove ne ricorrano gli specifici presupposti (cfr. art. 13 del DLgs. 231/2001).

L'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio contiene le definizioni delle diverse tipologie di beni culturali.


Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DLgs. 42/2004 sono beni culturali "le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico".

Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni in oggetto fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all'art 12, comma 2.

In particolare, per le cose mobili e immobili di cui all'art. 10 comma 1:

- Requisiti soggettivi (appartenenza allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro – ovvero mutamento della natura giuridica dei soggetti di cui sopra);
- Requisiti oggettivi (opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni)

²⁵ La LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6 Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, modifica l'art. 518-duodecies del codice penale.





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

 Verifica della sussistenza dell'interesse culturale ex art. 12, comma 2 (fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica, i beni che presentano i requisiti di cui sopra, sono comunque considerati "beni culturali").

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, sono beni culturali "...a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.".

Per le cose di cui all'art. 10 comma 2:

- Requisiti oggettivi e soggettivi (ex art 10, comma 2 lett. a), b), c))
- Per tali beni non è richiesta la verifica/dichiarazione dell'interesse culturale (art. 13, comma 2).
- Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.


Ai sensi dell'art. 10, comma 3 – "Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 ...".

Per le cose di cui all'art. 10 comma 3

- Requisiti soggettivi e oggettivi (art. 10 comma 3, lett. a): "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 10 comma 1" art. 10 comma 3 lett. b), c), d), d) bis: "le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione", e));
- Requisiti oggettivi (art. 10, comma 3, lett. a): opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni) (art. 10, comma 3, lett. d) bis: opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni)
- Verifica della sussistenza dell'interesse culturale ex art. 13, comma 1 (la dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Per poter stabilire quali fra i singoli beni appartenenti/in gestione ad A.R.T.E. Genova siano "beni culturali" ai sensi del d.lgs 42/2004, e dunque oggetto di tutela nell'ambito dei "Delitti contro il patrimonio" inseriti nel d.lgs. 231/2001, occorre prendere in considerazione la





MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel Codice dei beni culturali in relazione alle diverse tipologie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 10.

Nell'ambito dell'attività svolta da ARTE Genova si riscontrano potenziali rischi in relazione alla gestione di beni immobili di interesse storico culturale soggetti a tutela da parte della soprintendenza.

Per gli immobili, al compimento del 70° anno dalla data di costruzione, ogni tipo di intervento di natura conservativa o manutentiva è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi della normativa vigente, salvo esito negativo della verifica sulla sussistenza dell'interesse culturale ex art. 12, comma 2.

Per quanto concerne l'individuazione del patrimonio di proprietà di ARTE Genova oggetto di tutela e le conseguenti attività necessarie per la gestione degli interventi su tale patrimonio è stata predisposta ed aggiornata la procedura PAT02.

Sono previsti a questo scopo specifici momenti di verifica e controllo che assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti sia in fase progettuale (a carico del RUP e del progettista incaricato) che in fase esecutiva (a carico del RUP, del DL e, nei casi previsti, del collaudatore).

27. ART. 25 DUODEVICIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'articolo 25 duodevicies del D.Lgs 231/01 aggiunto dalla Legge 9 Marzo 2022 n. 22 ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.).
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

In tali ipotesi la sanzione pecuniaria va da cinquecento a mille quote. Per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del DLgs. 231/2001 qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-septiesdecies.

Nell'ambito dei beni paesaggistici (come definiti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) possono ricadere cose immobili, ville giardini, parchi, complessi di cose immobili, le bellezze panoramiche o le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Si vedano le medesime considerazioni esposte al paragrafo 26 in relazione ai delitti contro il patrimonio culturale.



PARTE SPECIALE

MOG.2.0 Revisione N° 4 Data 2/8/2024

28. MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Azienda, attraverso la predisposizione del Modello, si è dotata di misure di prevenzione dei rischi di tipo generale e specifico.

Le misure di carattere generale sono quelle di tipo trasversale che vanno ad intervenire positivamente in termini di riduzione complessiva dei rischi-reato, introducendo o rafforzando principi etico-comportamentali o ancora intervenendo in termini organizzativi o infine potenziando i sistemi di vigilanza e controllo interno.

Le misure di carattere specifico sono quelle destinate ad intervenire per la riduzione di singole fattispecie di reato o categorie di reato.

Tra queste ultime si comprendono eventuali protocolli previsti dal Modello, nonché i Regolamenti interni e le procedure del Sistema di gestione qualità, salute e sicurezza certificato dall'ente RINA spa.

L'azienda inoltre, nell'ambito del Modello 231, adotta il Piano di Prevenzione della corruzione soggetto ad aggiornamento annuale con definizione di misure specifiche per la prevenzione del fenomeno corruttivo nell'accezione più ampia del termine.

Allegati

- Allegato 1 "Documento di analisi e valutazione dei rischi (risk assessment)".